

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: diffusi i chiarimenti delle Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'[articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017](#). Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 12/E](#) di oggi, (13 giugno 2018) con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 1° giugno](#) – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la [risoluzione n. 43/E del 6 giugno](#) che ha istituito il

codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all'estero nel 2017

Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all'estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all'estero e iscritto all'Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all'Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

PVC e controlli formali non escludono dalla procedura

L'Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

La vecchia *voluntary* non è sempre un ostacolo

Come chiarito con il [provvedimento del 1° giugno scorso](#), la

procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della *voluntary disclosure* e della *voluntary bis*. Possono però aderire i contribuenti per i quali la *voluntary* non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare

Il [documento di prassi](#) chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all'estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011). (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018](#), con oggetto: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – [MINI-VOLUNTARY](#) – **Regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)** – Lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) – Art. 5-septies del DL 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L 04/12/2017, n. 172, recante *“Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero”*. Indicazioni operative.»

Modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110482/2018](#): «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'[articolo 5-](#)

septides del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modalità attuative», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Ex frontalieri o ex Aire: rilasciato il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all'estero

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Ex frontalieri o ex Aire: modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

Pronto il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all'estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Un Provvedimento, pubblicato oggi (il 1° giugno 2018), approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato entro il 31 luglio.

Lavoratori italiani all'estero: come evitare la

doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta

Disponibile la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all'estero da cittadini italiani ed eventualmente ravvedersi per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia. La guida, curata dall'ufficio Comunicazione delle Entrate illustra i punti chiave utili a chiarire a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all'estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all'Aire, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Esterro.

Voluntary disclosure bis al via

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. C'è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary disclosure bis, introdotta dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Autoliquidazione delle somme dovute per Voluntary disclosure-bis. Rilasciata la versione beta dell'applicativo per calcolare sanzioni e interessi

È online l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate, in versione sperimentale, che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Le Entrate, tenuto conto della complessità del calcolo delle sanzioni, hanno sviluppato una procedura che aiuterà i consulenti e i contribuenti nella determinazione degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione.

Redditi e patrimoni detenuti all'estero e non dichiarati:

per i controlli saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L'identikit dei soggetti viene stilato dall'Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

Istanze per la nuova procedura di collaborazione

volontaria (“voluntary-bis”). Dal 7 febbraio, aperti i canali per la trasmissione

Approvate in via definitiva con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2017, prot. n. 25749/2017 le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria (“voluntary-bis”) e integrate le istruzioni del modello di domanda. Si completa, quindi, il pacchetto in vista del prossimo 7 febbraio, quando si apriranno i canali per la trasmissione telematica delle istanze.

Voluntary-bis. Approvato il nuovo modello con le istruzioni

Pronto il modello definitivo con le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod., dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2016, Prot. n. 233984, ha infatti approvato sia modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui al citato articolo 7 del decreto legge n. 193/2016, sia le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione. Il provvedimento si compone di n. 4 allegati: modello per la richiesta di accesso alla procedura; istruzioni per la

compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura; specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione; format per la redazione ...

Voluntary disclosure bis. Possibile utilizzare il vecchio modello di istanza

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla legge n. 186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater, comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.

Notifica degli atti della voluntary disclosure: approvato il modello per la richiesta di notifica degli atti della procedura tramite posta elettronica certificata (Pec) del professionista

Approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 2016/54049 – pubblicato il 13.04.2016 su www.agenziaentrate.it – il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, intende avvalersi della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti inerenti la citata procedura presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste e con le modalità descritte nel citato provvedimento del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016.

Voluntary disclosure. Il 30 dicembre è l'ultimo giorno entro cui presentare la relazione accompagnatoria e l'eventuale documentazione integrativa. Agenzia delle Entrate e Sogei potenziano i processi di download

L'Agenzia delle Entrate e Sogei hanno rafforzato gli strumenti informatici di presidio delle caselle di Posta elettronica certificata, in vista della conclusione della procedura di rientro ed emersione dei capitali all'estero. Il 30 dicembre è, infatti, l'ultimo giorno entro cui presentare la relazione accompagnatoria e l'eventuale documentazione integrativa richieste dalla procedura di disclosure.

Voluntary disclosure: 3,8 miliardi di gettito e oltre 129mila istanze. Il bilancio

dell'operazione presentato al Mef

Circa 3,8 miliardi di euro nelle casse dello Stato dalla voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali detenuti all'estero: è il gettito stimato, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione.

Il gettito effettivo sarà determinato dall'attività di accertamento, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, sulle istanze presentate. L'operazione, avviata un anno fa con la legge n. 186/2014, si è chiusa alla mezzanotte del 30 novembre scorso con oltre 129mila domande inviate.

Voluntary disclosure, ultimo giorno per la presentazione delle domande. C'è tempo fino alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015)

Il termine per presentare le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero scade tassativamente alle ore 24 di oggi (30 novembre 2015).

Voluntary disclosure. Al Centro operativo di Pescara la gestione delle istanze dal 10 novembre. Ma per l'istruttoria possibile scegliere una Direzione Regionale

Per la gestione delle istanze presentate dal 10 novembre, la competenza per l'emissione degli atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni riferiti a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure è attribuita al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nell'ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, questi ultimi possono presentare apposita richiesta di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l'eventuale contraddittorio, presso il Centro operativo di Pescara, ovvero presso una qualsiasi Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate o la Direzione Provinciale di Trento.

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

A partire martedì prossimo, 10 novembre, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015.

Proroga per la voluntary disclosure e blocco dell'aumento dell'accisa sui carburanti: approvato il

decreto legge

Il Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015 su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Nello specifico il provvedimento urgente prevede che il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero sia prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Di conseguenza, entro il termine dal 30 dicembre 2015 potranno essere presentate sia l'integrazione dell'istanza sia documentazione.

Voluntary disclosure: più tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione

Con un provvedimento, prot. n. 2015/116808 dell'Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2015 è stata prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell'istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Voluntary disclosure: nella circolare in tema di completezza della documentazione, rapporto con lo scudo fiscale e termini per il rimpatrio, chiarita la disciplina “in generale” delle donazioni indirette

Disponibili le risposte dell'Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24) e in quella n. 27/E di luglio (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), la circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.